



ASL Lecce

PugliaSalute

DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

AREA GESTIONE PATRIMONIO

U.O.S. Appalti e Contratti

e-mail: dispositivi.patrimonio@asl.lecce.it

pec: area.gestionepatrimonio@pec.asl.lecce.it

Allegato 6

ACCORDO QUADRO

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTI-FORNITORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE DISTRIBUTORE INTERMEDIO DI FARMACI DI FASCIA A E C NELL’AMBITO SCHEDA PROGETTO N. 2 RELATIVA AL PROGRAMMA NAZIONALE EQUITA’ DELLA SALUTE 2021-2027 (PNES), PER LA DURATA DI ANNI 4 (QUATTRO). IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 838.182,51 (ottocentotrentottomilacentottantadue/51) IVA ESCLUSA.
CUP F89I24001740006**

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, con sede legale in Lecce , Via Miglietta n 5, C.F. e P. IVA 04008300750, in persona del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnici e Patrimonio, Dott. Cosimo Dimastrogiovanni, delegato alla sottoscrizione del presente contratto giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 1046 del 25.09.2024

(di seguito nominata, per brevità, "**Azienda Contraente**")

E

..... C.F. n.Partita IVA n.
..... con sede legale in , domiciliata ai fini del presente Atto in
___, Via ___, in persona del legale rappresentante Dott., giusta poteri allo stesso
conferiti da, (in seguito indicato per brevità "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- ASL Lecce, con Deliberazione n. del , ha indetto una procedura di gara finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multi-fornitore per l'affidamento della fornitura tramite grossista di farmaci di Fascia A e Fascia C sulla scorta di quanto previsto dalla Scheda Progetto n. 2 "Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (FSE+) di cui al programma Nazionale Equità nella salute (PNES).
- Si tratta di Accordo Quadro "a cascata ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione è in favore dell'operatore che avrà praticato la percentuale di sconto più alta da applicare sul prezzo al pubblico, verranno inoltre accreditati i successivi tre operatori economici concorrenti risultati idonei e che abbiano presentato offerta valida (secondo il modello del c.d. Accordo Quadro "a cascata".
- con Deliberazione n. del.....è stata disposta l'aggiudicazione;
- il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dal Codice e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula dell'Accordo Quadro;
- il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e negli allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- la Ditta ha prestato cauzione definitiva ex art. 117 D. Lgs. 36/2023 a mezzo polizza per un importo complessivo pari ad €
- il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

- il Fornitore dichiara, altresì, che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal bando di gara, dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che i controlli sul possesso dei requisiti e le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara in capo al Fornitore hanno avuto esito positivo.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Accordo Quadro: il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, e con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Aziende Sanitarie la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e nel presente Accordo Quadro;

Unità Richiedenti/Contraente: I Presidi Ospedalieri nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura e prestare i servizi richiesti;

Fornitore: l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Aziende Sanitarie a seguito della stipula da parte delle stesse dei singoli Contratti Attuativi;

Capitolato Tecnico: il documento che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo Quadro e che disciplina inoltre le modalità per la stipula dei singoli Contratti Attuativi;

Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra la ASL Contraente ed il Fornitore, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore dell'Azienda Sanitaria la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Schema di Accordo Quadro;

Direttore dell'Esecuzione del Contratto: il rappresentante della ASL Contraente responsabile dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria stessa ed il Fornitore in merito alla gestione del Contratto Attuativo. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell'Azienda Sanitaria nei confronti del Fornitore.

Articolo 2 Valore delle premesse e degli atti di gara

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Tecnico;
- le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dal Fornitore e in particolare:
- l'offerta economica;

- la garanzia definitiva.

Articolo 3 Disciplina applicabile

Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal D. lgs 36/2023 e dalle norme di settore vigenti.

Il singolo rapporto contrattuale tra la ASL Contraente e il Fornitore sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e, se del caso, di integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con esso e i suoi allegati, la ASL Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti, sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 4 Durata della fornitura e valore

Il presente Accordo Quadro avrà una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura.

L'importo complessivo a base d'asta del presente Accordo Quadro, riferito alla sua durata di anni 4 (quattro), è pari ad € 838.182,51 (ottocentotrentottomilacentottantadue/51) IVA esclusa per l'intera durata contrattuale (4 anni).

Su tale valore complessivo sarà quantificato l'importo del contributo da corrispondere ad ANAC.

Articolo 5 Oggetto della fornitura e valore

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in Accordo Quadro multi-fornitore "a cascata", ex art. 59 del D. lgs. 36/2023, della fornitura di farmaci di fascia A e C e generici A e C sulla scorta di quanto previsto dalla Scheda Progetto n. 2 "Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (FSE+) di cui al programma Nazionale Equità nella salute (PNES), per un importo presunto a base d'asta di euro 838.182,51 (ottocentotrentottomilacentottantadue/51) IVA esclusa per n. 4 anni (euro 209.545,62 /anno - duecentonovemilacinquecentoquarantacinquemila/62).

L'acquisizione dei farmaci delle predette fasce A e C è rivolta alla distribuzione esclusiva nell'ambito della presa in carico dei vulnerabili.

L'approvvigionamento dei farmaci avverrà tramite apposizione convenzione con Distributore intermedio in base alle necessità terapeutiche delle persone che saranno prese in carico.

Verranno accreditati, altresì, gli ulteriori tre operatori economici concorrenti in graduatoria risultati idonei e che abbiano presentato offerta valida, per le necessità *supra* evidenziate.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ex art. 108 comma 3 del D. lgs. 36/2023, ovvero in favore dell'operatore economico che avrà praticato la percentuale di sconto più alta da applicare sul prezzo al pubblico iva esclusa (aggiudicatario), senza riapertura di confronto competitivo.

In particolare, dovrà essere individuata una percentuale di sconto media per i farmaci di Fascia A, di Fascia C e generici di fascia A e C, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 L.122/2010 e ss.mm.ii..

L'Azienda Sanitaria emetterà ordine di fornitura secondo il principio di economicità e dunque all'aggiudicatario e, solo in via eccezionale, ovvero in caso di impossibilità dell'aggiudicatario a fornire i prodotti ordinati, potrà rivolgersi agli eventuali tre fornitori accreditati che seguono in graduatoria e secondo l'ordine della stessa.

Nel corso di tutta la durata della fornitura, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire i medesimi prodotti richiesti dalle n. 2 Strutture ordinanti di ASL LE, in seguito individuate, per quanto attiene la descrizione, le caratteristiche tecniche, i nomi commerciali e al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione contraente.

Tale procedura di gara è riservata esclusivamente a soggetti grossisti in possesso dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali prescritta dall'art. 100 D. Lvo n. 219 del 24.04.2006 e s.m.i., il cui ambito di operatività comprenda la provincia di Lecce.

Articolo 6 Stipula dei contratti attuativi

Per poter emettere ordinativi di fornitura, l' Azienda Sanitaria deve sottoscrivere con il Fornitore un Contratto Attuativo utilizzando lo schema allegato alla documentazione di gara.

All'uopo si evidenzia che trattandosi di Accordo Quadro multi-fornitore "a cascata" l'aggiudicazione sarà in favore dell'operatore economico che avrà praticato la percentuale di sconto più alta da applicare sul prezzo al pubblico, verranno, inoltre, accreditati i successivi tre operatori economici concorrenti risultati idonei e che abbiano presentato offerta valida (secondo il modello dell'Accordo Quadro cd. "a cascata").

Qualora il Fornitore aggiudicatario – risultato, pertanto, primo in graduatoria – dovesse soddisfare l'intera richiesta di approvvigionamento da parte della Stazione Appaltante – i successivi Fornitori risultati idonei in graduatoria, potrebbero non essere interpellati, senza per ciò stesso che gli stessi abbiano nulla a che pretendere.

A seguito della stipula dei Contratti Attuativi, il Fornitore si obbliga ad eseguire in favore della Azienda Sanitaria la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nell'Accordo Quadro.

In nessun caso, comunque, saranno ammesse richieste concernenti forniture che comportino modifiche sostanziali all'oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi.

I Contratti Attuativi, tramite i quali l'Azienda Sanitaria potrà emettere i singoli ordini di fornitura e i fornitori potranno eseguire le prestazioni contrattuali, hanno scadenza coincidente con quella dell'Accordo Quadro.

Articolo 7 Obbligazioni generali del Fornitore

Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso:

- dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli altri atti di gara;
- si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto dell'Accordo Quadro per il lotto di aggiudicazione in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni dell' Azienda Sanitaria veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura delle n. 2 strutture ordinanti di ASL LE, all'uopo individuate ;

- si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- si impegna ad eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi dalle strutture ordinanti di ASL LE nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di fornitura. Resta inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti;
- è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e Le strutture ordinanti dell'ASL Contraente;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione dell'Accordo Quadro, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, assumendosene ogni relativa alea;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- è tenuto a comunicare tempestivamente ad ASL LE le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti.

Gli Operatori risultati, rispettivamente, secondo, terzo e quarto in graduatoria dichiarano di accettare che vertendo in una ipotesi di Accordo Quadro "a cascata", la Stazione Appaltante si rivolgerà, in prima battuta, all'operatore risultato primo in graduatoria, il quale potrebbe ben soddisfare l'intera fornitura

Articolo 8 Corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali

ASL LE , per il tramite delle strutture ordinanti designate, ha facoltà di richiedere al Fornitore informazioni circa l'andamento dell'esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.

ASL LE, anche tramite terzi da essa incaricati, ha la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla ASL Contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per

consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalla Azienda Sanitaria.

Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro può essere introdotta dal Fornitore, se non previamente autorizzata e approvata per iscritto dalle Parti.

Per tutta la durata della Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico e indirizzo e-mail, un Responsabile del Contratto Attuativo, che

abbia l'incarico di essere il referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente per tutto quanto di rispettiva competenza.

Il suddetto Responsabile avrà, dunque, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare una reperibilità telefonica.

Art. 9 Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento

Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Azienda al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo del prodotto indicato comprensivo della percentuale di sconto offerto in sede di offerta.

La percentuale di sconto formulata in sede di offerta si intende fissa ed invariabile per l'intera durata del presente Accordo Quadro e dovrà essere applicata sui prezzi dei farmaci oggetto di fornitura per la durata della fornitura medesima e comprensivi di tutti gli oneri accessori (per imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino alla avvenuta consegna e per la consegna medesima presso i Magazzini delle Farmacie aziendali ordinanti) e di ogni altra eventuale spesa correlata, IVA esclusa.

La fatturazione dovrà avvenire con modalità elettronica ai sensi della normativa vigente, con esplicito riferimento al numero di ordine NSO ed alla bolla di consegna e con indicazione del magazzino presso il quale la merce è stata consegnata.

La fatturazione avverrà al completamento della fornitura relativa a ciascun ordinativo. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro il termine previsto dalla normativa vigente in materia.

Il pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC).

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel presente documento.

Qualora si riscontrino casi di forniture fatturate ma non consegnate, il Fornitore dovrà provvedere ad effettuare il relativo storno nella prima fattura successiva oppure produrre nota di credito entro un mese.

Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la stipula dell'Accordo Quadro e del Contratto Attuativo con la ASL Contraente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento dell'appalto, l'appaltatore dovrà comunicare alla amministrazione entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane SpA o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Articolo 11 Penali a carico del Fornitore

ASL LE respingerà la merce che dovesse risultare non conforme; la merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente. In difetto di ciò la ASL si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese.

Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. In particolare, potrà essere incamerato il deposito cauzionale definitivo e ci si potrà servire presso altre ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto.

È facoltà dell'Azienda Sanitaria risolvere il contratto attuativo dopo due contestazioni scritte nella medesima annualità relative alla fornitura, nonché per reiterata temporanea indisponibilità (uguale o superiore a n. 3 nella medesima annualità) dei prodotti oggetto di ordinativo.

In caso di eventuali ritardi nelle consegne, rispetto ai termini ed alle modalità prestabilite, potrà essere applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione a mezzo pec.

In ogni caso l'Azienda Sanitaria provvederà alla risoluzione del contratto qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore del contratto.

Articolo 12 Garanzia definitiva

A tutela dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha prestato le seguenti garanzie: polizza fideiussoria/atto di fideiussione n., pari ad euro emesso in data da e resa ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 in favore dell'Azienda. La garanzia è prestata a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi di quanto previsto dalla legge e dalla presente scrittura.

Articolo 13 Risoluzione e recesso

L'Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva diretta all'esito degli accertamenti previsti ex lege in materia antimafia nei confronti del Fornitore o all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Fatto salvo pertanto di quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l'irregolarità della certificazione antimafia, l'Accordo Quadro, nonché il Contratto attuativo si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell'Azienda di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Inoltre resta salvo, in ogni caso, il diritto di ASL Lecce al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Resta fermo che per la disciplina della risoluzione dell'Accordo Quadro si rinvia all'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà, di risolvere il contratto, mediante comunicazione pec secondo quanto stabilito dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c. in caso di esito negativo del controllo a campione;
- d. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e. in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda sanitaria;
- f. in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- g. qualora la Stazione Appaltante notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che ilFornitore ottemperi a quanto intimato;
- h. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;

L'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare all'Appaltatore con pec. In tal caso l'Azienda sarà tenuta al pagamento delle sole forniture eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Art. 14 Controlli quali-quantitativi

Il controllo quali/quantitativo della fornitura viene effettuato presso i punti di ricevimento merce indicati negli ordini di fornitura. La firma sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce attesta unicamente la corrispondenza del numero dei colli ricevuti. La quantità e qualità effettiva della merce verrà successivamente accertata presso il magazzino di ricevimento e tale perizia deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

L' Azienda sanitaria si riserva di effettuare controlli sul prodotto ritirato anche in un momento successivo a quello della consegna, ovvero al momento dell'utilizzo del prodotto, nonché controlli a campione sulla provenienza ed autenticità dei prodotti forniti.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti di quanto consegnato, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo dei prodotti.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, la merce sarà respinta al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e sostituirla entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia competente e comunque non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi previo accordi con il citato Servizio.

All'atto della consegna i prodotti devono avere 2/3 di validità residua.

Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente alla ASL ogni provvedimento di sequestro o di sospensione dell'utilizzo/commercializzazione del prodotto o di suoi lotti di produzione disposto dalle Autorità Competente (AIFA e Ministero della salute) e a provvedere al ritiro del prodotto stesso, come meglio specificato all'art. 9 del presente Capitolato.

Art.15 Obbligo di riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione

del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art.16 Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati tutto quanto previsto dagli atti di gara, dalle disposizioni vigenti presso ASL LE, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per

quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile. Dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore, dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Art.17 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Art. 18 Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dovrà avvenire con modalità elettronica ai sensi della normativa vigente, con esplicito riferimento al numero di ordine NSO ed alla bolla di consegna e con indicazione del magazzino presso il quale la merce è stata consegnata.

La fatturazione dovrà essere mensile (è già in uso la fatturazione mensile per la merce consegnata dai depositi) e dovrà essere effettuata distintamente per magazzino ordinante.

Nelle fatture dovrà essere evidenziata la percentuale di sconto offerta, eventualmente distinta tra confezione al pubblico e confezione ospedaliera.

Il Codice univoco ufficio per Asl LE è **UFFK7C** e deve essere associato nel momento dell'emissione della fattura ai seguenti elementi che identificano questa Amministrazione:

Azienda Sanitaria Locale Lecce

Partita IVA/Codice Fiscale 04008300750

Via Miglietta, n. 5 – 73100 Lecce.

La fatturazione avverrà al completamento della fornitura relativa a ciascun ordinativo. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro il termine previsto dalla normativa vigente in materia.

Il pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC).

L'Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Rispetto agli ordini ricevuti le consegne andranno assicurate senza imporre limiti minimi di fatturazione.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel presente documento.

Art. 19 Inadempimenti, penalità e clausola risolutiva espressa

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione ad ASL LE), in caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali precisati negli atti di gara, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

ASL LE respingerà la merce che dovesse risultare non conforme; la merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente. In difetto di ciò la ASL si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese.

Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. In particolare, potrà essere incamerato il deposito cauzionale definitivo e ci si potrà servire presso altre ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto.

È facoltà dell'Azienda Sanitaria risolvere il contratto attuativo dopo due contestazioni scritte nella medesima annualità relative alla fornitura, nonché per reiterata temporanea indisponibilità (uguale o superiore a n. 3 nella medesima annualità) dei prodotti oggetto di ordinativo.

In caso di eventuali ritardi nelle consegne, rispetto ai termini ed alle modalità prestabilite, potrà essere applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione a mezzo pec.

In ogni caso l'Azienda Sanitaria provvederà alla risoluzione del contratto qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore del contratto.

Art. 20 Referenti della fornitura

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico nonché indirizzo e-mail, un Responsabile del Contratto Attuativo quale referente per il Fornitore nei confronti dell'Azienda Sanitaria per quanto di rispettiva competenza.

Il suddetto Responsabile avrà dunque la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare la reperibilità telefonica.

Il Fornitore si impegna a comunicare:

- numero di telefono;
- numero di fax;
- indirizzo e-mail;
- indirizzo e-mail di posta certificata.

Art.21 Domicilio del Fornitore e comunicazioni

Il Fornitore, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno inviate tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante posta elettronica certificata.

Art.22 Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/amministrazione-trasparente> Amministrazione Trasparente, Sezione "Bandi e Gare".

Art. 23 Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Art. 24 Controversie e Foro competente

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e ASL LE è competente, in via esclusiva, il Foro di Lecce.

Art. 25 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente documento valgono le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti nonché tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici in quanto applicabili.

.....

.....

Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto....., in qualità di procuratore e legale rappresentante della, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: **Art. 5 Oggetto della fornitura e valore; Art. 6 Stipula dei contratti attuativi; Art. 7 Obbligazioni generali del Fornitore; Art. 8 Corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; Art. 9 Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento; Art. 11 Penali a carico del Fornitore; Art. 12 Garanzia definitiva; Articolo 13 Risoluzione e recesso; Art.15 Obbligo di riservatezza dei dati; Art. 18 Fatturazione e pagamenti; Art. 19 Inadempimenti, penalità e clausola risolutiva espressa; Art. 24 Controversie e Foro competente.**